

Il Comitato di gestione della Cassa per i servizi energetici e ambientali - CSEA

VISTO l'art. 1, comma 670, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), che ha disposto la trasformazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico – CCSE in ente pubblico economico con la denominazione di “Cassa per i servizi energetici e ambientali – CSEA”, operante con autonomia organizzativa, tecnica e gestionale e sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito anche Autorità o ARERA);

VISTO l'art. 2, comma 1 dello Statuto della CSEA – approvato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° giugno 2016 - ai sensi del quale sono organi della Cassa il Presidente, il Comitato di gestione e il Collegio dei revisori;

VISTO l'art 4, comma 4 dello Statuto, il quale prevede che le sedute del Comitato di gestione, al quale assiste il Collegio dei Revisori, si svolgono, di norma, nella sede della Cassa;

VISTO il Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, recante “*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*” convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122;

VISTO il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante “*Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi*” e s.m.i. (TUIR);

VISTI gli adempimenti posti dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 relativi alla pubblicazione, sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni – sezione Amministrazione trasparente, dei dati relativi alle spese sostenute per i componenti degli Organi collegiali;

CONSIDERATA la necessità di regolare la gestione del rimborso per le spese relative agli spostamenti tra la sede della CSEA e il luogo di residenza, qualora diverso dal comune di Roma e se comunque ubicato a distanza superiore a 150 km dalla suddetta sede, dei componenti degli Organi della CSEA, come individuati dall'art. 2, comma 1 dello Statuto sopra citato;

TENUTO CONTO della necessità di disciplinare la liquidazione del rimborso per le spese sostenute dal Presidente, dai Componenti del Comitato di gestione e dai componenti del Collegio dei Revisori della CSEA

Delibera di

- approvare il “*Regolamento concernente il rimborso delle spese sostenute dai Componenti degli Organi collegiali della Cassa per i servizi energetici e ambientali – CSEA*”, allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
- disporre la pubblicazione del Regolamento sul sito istituzionale della CSEA, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Allegato 1

Regolamento concernente il rimborso delle spese sostenute dai Componenti degli Organi collegiali della Cassa per i servizi energetici e ambientali – CSEA

INDICE

Articolo 1 – Definizioni

Articolo 2 – Oggetto e ambito di applicazione

Articolo 3 – Modalità e limiti di riconoscimento delle spese

Articolo 4 – Spese di viaggio per spostamenti tra la sede della CSEA e il luogo di residenza

Articolo 5 – Spese di alloggio

Articolo 6 - Utilizzo dei taxi, mezzi a noleggio e *car sharing*

Articolo 7 - Spese per la consumazione dei pasti giornalieri

Articolo 8 - Imputazione delle spese

Articolo 9 - Amministrazione trasparente

Articolo 10 - Rinvio ad altre disposizioni

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, si intende:
 - a) per "*CSEA*", Cassa per i servizi energetici e ambientali;
 - b) per "*Organi collegiali*" o "*Organi*", il Presidente e il Comitato di gestione nonché il Collegio dei Revisori della CSEA, oltre gli altri organi di controllo e verifica dell'ente;
 - c) per "*Componenti degli Organi*" o "*Componenti*", il Presidente e i Componenti del Comitato di gestione nonché i membri del Collegio dei Revisori della CSEA.

Articolo 2

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il regime di copertura delle spese relative agli spostamenti dei Componenti degli Organi collegiali della CSEA tra la sede dell'Ente e il luogo di residenza, qualora diverso dal Comune di Roma e se ubicato a distanza superiore a 150 km dalla suddetta sede, e se finalizzati alla partecipazione delle riunioni dell'Organo collegiale di appartenenza, nonché agli altri impegni istituzionali in cui è richiesta la presenza dei Componenti e/o in cui è opportuna e necessaria la presenza in sede, con riferimento alle voci di seguito indicate:
 - a) spese di viaggio per spostamenti tra la sede della CSEA e il luogo di residenza;
 - b) spese di alloggio;
 - c) spese di utilizzo di taxi, mezzi a noleggio e *car sharing*;
 - d) spese per la consumazione dei pasti giornalieri.
2. È ammesso il rimborso delle spese in favore dei componenti del Collegio dei revisori, nei termini di cui al presente Regolamento, anche in relazione alla presenza dello stesso alle riunioni del Comitato di gestione, prevista dall'art. 4, comma 4 dello Statuto.

Articolo 3

Modalità e limiti di riconoscimento delle spese

1. Le spese relative agli spostamenti dei Componenti degli Organi collegiali della CSEA tra la sede dell'Ente e il luogo di residenza, di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a) e b) del presente Regolamento sono, di norma e in via ordinaria, sostenute direttamente dalla CSEA.
2. Esclusivamente in caso di impossibilità a procedere in via ordinaria alla copertura delle spese relative agli spostamenti dei Componenti degli Organi collegiali della CSEA di cui al comma precedente, le spese sostenute direttamente dai Componenti degli Organi collegiali

saranno rimborsate da CSEA a seguito di apposita e documentata richiesta da indirizzare all'Area Amministrazione, Bilancio, Finanza e Controllo – ABFC, sulla base del metodo a piè di lista, nei termini di cui al presente Regolamento.

3. Le spese di cui all'articolo 2, comma 1, lett. c) e d) sostenute direttamente dai Componenti degli Organi collegiali saranno rimborsate da CSEA a seguito di apposita e documentata richiesta da indirizzare all'Area Amministrazione, Bilancio, Finanza e Controllo – ABFC, sulla base del metodo a piè di lista, nei termini di cui al presente Regolamento.
4. I limiti di importo previsti nel presente Regolamento trovano applicazione sia nel caso in cui le spese siano sostenute dalla CSEA, sia nel caso di rimborso di spese dirette sostenute dai Componenti degli Organi collegiali.

Articolo 4

Spese di viaggio per spostamenti tra la sede della CSEA e il luogo di residenza

1. Ai fini del riconoscimento delle spese di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), è previsto per i componenti degli Organi non residenti a Roma, l'utilizzo di mezzi di trasporto in regolare servizio di linea (treno, aereo, nave, bus urbani ed extraurbani, metropolitane). In tale caso, in via ordinaria sono sostenute direttamente da CSEA, ovvero sono ammesse a rimborso ai sensi dell'art. 3.2, le spese relative al costo del biglietto in classe *economy* per i viaggi aerei, in nave, in treno o via terra, comprensivi di diritti di prenotazione, tasse aeroportuali, diritti di agenzia e simili.
2. Relativamente ai viaggi aerei, in nave, in treno o via terra, qualora non sia stato possibile il ricorso all'*economy*, sono rimborsabili i biglietti in classe diversa. È comunque previsto il rimborso pari al corrispettivo della classe economica, in caso di preferenza del Componente degli Organi collegiali della CSEA per un titolo di viaggio di classe superiore.
3. Nel caso in cui ricorrano i presupposti di eccezionalità, è consentito l'utilizzo del mezzo proprio. In tale ipotesi è riconosciuto, ai sensi dell'art. 3.2, il rimborso chilometrico calcolato sulla base delle tariffe riportate nelle Tabelle ACI in vigore per il periodo di riferimento, il rimborso del costo del carburante e l'eventuale pedaggio in autostrada, debitamente documentati sulla base del metodo a piè di lista.

Articolo 5

Spese di alloggio

1. Ai fini del riconoscimento delle spese di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) è previsto, per i componenti degli Organi non residenti a Roma, il riconoscimento delle spese di alloggio relative al pernottamento del giorno di presenza in sede e/o di quello precedente. In tale caso, in via ordinaria sono sostenute direttamente da CSEA, ovvero sono ammesse a rimborso ai sensi dell'art. 3.2, le spese di alloggio entro il limite di euro 166,00 (centosessantasei/00) a notte.

Articolo 6

Utilizzo dei taxi, mezzi a noleggio e *car sharing*

1. Ai fini del riconoscimento delle spese di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) è previsto, per i componenti degli Organi non residenti a Roma, ove non siano disponibili altri mezzi di trasporto (es. metropolitane treni etc), l'utilizzo di taxi sia urbani che extra urbani o di un mezzo a noleggio, compreso il *car sharing*, per ragioni di servizio.
2. L'uso di taxi o mezzi a noleggio, compreso il *car sharing*, per il collegamento da e per il luogo di residenza e da e per la sede CSEA con aeroporti, stazioni ferroviarie e stazioni marittime è consentito entro il limite di 50 (cinquanta) km, salvo diverse e documentate esigenze.

Articolo 7

Spese per la consumazione dei pasti giornalieri

1. Ai fini del riconoscimento delle spese di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) è previsto, per i componenti degli Organi non residenti a Roma, il riconoscimento, nelle giornate di presenza a Roma, il rimborso per le spese relative alla consumazione dei pasti giornalieri nella misura massima di euro 50,00 (cinquanta/00) al giorno.
2. Ai fini del relativo rimborso, i richiedenti dovranno presentare nei termini di cui all'articolo 3, comma 3, la correlata documentazione fiscale, dalla quale dovrà altresì risultare che la consumazione si riferisce a un'unica persona. Qualora nel documento fiscale risultino più coperti, si procederà alla liquidazione della quota parte nei limiti sopra indicati.

Articolo 8

Imputazione delle spese

1. Le spese di cui al presente Regolamento sono poste a carico degli appositi capitoli di bilancio della CSEA.

Articolo 9

Amministrazione trasparente

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, nello specifico, della disciplina applicabile alla CSEA, le spese di cui al presente Regolamento sono pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Articolo 10

Rinvio ad altre disposizioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del Comitato di gestione ed è pubblicato sul sito istituzionale della CSEA, sezione "Amministrazione trasparente".
2. I massimali di spesa e rimborso di cui al presente Regolamento valgono anche per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo di CSEA.
3. Per le restanti spese sostenute dai Componenti degli Organi Collegiali e dei collaboratori esterni si rinvia al Regolamento del trattamento di missione spettante ai componenti degli Organi Collegiali della CCSE in vigore.
4. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente nonché da ogni ulteriore atto o regolamento interno applicabile.